

XXXXII.

Eletta dal Consiglio Nazionale, la Corte della Ragione si compone di cinque membri effettivi e di due supplenti.

Dei membri effettivi almeno tre, dei supplenti almeno uno saranno scelti fra i dottori di legge.

La Corte della Ragione giudica :

degli atti e decreti emanati dal Potere legislativo e dal Potere esecutivo, per accertarli conformi alla Costituzione ;

di ogni conflitto statutario fra il Potere legislativo e il Potere esecutivo, fra la Reggenza e le Corporazioni, fra la Reggenza e i privati, fra i comuni e le Corporazioni, fra i Comuni e i privati ;

dei casi di alto tradimento contro la Reggenza per opera di cittadini partecipi del Potere legislativo e dell'esecutivo ;

degli attentati al diritto delle genti ;

delle contestazioni civili fra la Reggenza e i Comuni, fra Comune e Comune ;

delle trasgressioni commesse da partecipi dei poteri ;

delle questioni riguardanti i diritti di cittadinanza e i privi di patria ;

delle questioni di competenza fra i varii magistrati giudiciali.

La Corte della Ragione rivede in ultima